



# Comune di Figline e Incisa Valdarno

Città Metropolitana di Firenze

**Registro Generale n. 287**

## Ordinanza

**N. 198 del 27-08-2025**

**OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA CICLISTICA "47° GIRO CICLISTICO NAZIONALE DEL VALDARNO" DEL 8 SETTEMBRE 2025.**

### Il Responsabile del Servizio Polizia municipale

Visto l'art.107 comma 3° lettera I D.Lgs. 267/00 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali " in base al quale il Sindaco nomina i dirigenti o responsabili di settore o di servizio;

Vista la determinazione del Segretariato Generale R.G. n. 1548 n° 4 del 30 dicembre 2024 con la quale è stato confermato l'incarico di Elevata Qualificazione di Responsabile del Servizio Polizia Municipale al Dr. Alessandro Belardi;

Visto il programma della gara ciclistica "47° Giro Nazionale del Valdarno" che si terrà in data 8 settembre 2025 comunicato dalla G.S. Figline Bike A.S.D. con protocollo interno P.L. n° 1068/25 del 14 luglio 2025;

Vista l'autorizzazione allo svolgimento della suddetta competizione sportiva rilasciata dalla Città Metropolitana di Firenze con Atto Dirigenziale n° 2294 del 4 agosto 2025;

Richiamata l'ordinanza della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Firenze fascicolo n. 7452/2022 registrata con protocollo n°31963 del 5 agosto 2025 con la quale si provvede a sospendere la circolazione di veicoli, persone e animali (con divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata);

Dato atto che la gara denominata "46° Giro Nazionale del Valdarno" è stata regolarmente autorizzata;

Visto che si rende necessario modificare la disciplina della circolazione stradale per consentire lo svolgimento della suddetta gara ciclistica;

Ritenuto di dover disporre, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 300/1/26/784/116/1 del 13/10/1997 come modificata ed integrata dalla circolare n. 300/A/55805/116/1 del 02/11/1998, nonché ai sensi della circolare dello stesso Ministero dell'Interno n. M/2413/64 del 30/09/2002, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara nel centro abitato per quanto di

competenza del Comune di Figline e Incisa Valdarno;

Visti gli articoli 5, 7, 157, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285;

Visti inoltre:

- il D.Lgs. n. 267/2000 "T.U. sull'ordinamento degli EE.LL" e smi;
- la Legge n. 241/90 e smi;

### **ORDINA**

che, per i motivi descritti in premessa, nei tratti delle vie ricadenti all'interno del centro abitato del comune di Figline e Incisa Valdarno indicate nell'allegata "Cronotabella" (parte integrante del presente provvedimento), il giorno lunedì 8 settembre 2025 dalle ore 12,45 fino al termine della gara ciclistica, sia istituita la sospensione temporanea della circolazione durante il passaggio della gara ciclistica come previsto nella tabella di marcia presentata dall'organizzazione della manifestazione e fatta propria dal provvedimento dirigenziale in premessa richiamato della Città Metropolitana di Firenze, per quanto di specifica competenza del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "Inizio gara ciclistica" secondo le disposizioni della F.C.I. e comunque per un intervallo non superiore ai 15 minuti.

Per tutto il periodo della manifestazione e comunque fino al passaggio dell'ultimo concorrente è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quelle interessate dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarle rispettando le segnalazioni degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione.

E' fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato al transito dei concorrenti o l'attraversamento dello stesso se non autorizzati dagli organi di polizia preposti alla vigilanza o dal personale dell'organizzazione.

E' fatto obbligo ai conducenti dei veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

### **SOSPENDE**

temporaneamente tutte le eventuali precedenti Ordinanze aventi dispositivo in contrasto con la presente;

### **DISPONE**

- che il presente provvedimento entri comunque in vigore previa pubblicità agli utenti della strada mediante apposizione dei prescritti segnali stradali, da installarsi a cura del richiedente o dell'ufficio tecnico comunale;
- che venga predisposta la pubblicazione on-line sull'Albo Pretorio del comune di Figline e Incisa Valdarno.

### **AVVERTE**

- gli operatori della Polizia Municipale, nonché gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi, avverso la presente

ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, o, in alternativa - per soli motivi di legittimità - al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione;

- l'inottemperanza agli obblighi e ai divieti disciplinati dalla presente ordinanza comporterà la applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 285/1992 e smi.

### **RENDE NOTO**

- che a norma dell'articolo 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi, il responsabile del procedimento istruttorio, ai fini della presente ordinanza, è il sottoscritto Comandante della Polizia Municipale, Dr. Belardi Alessandro;

- che per le violazioni alla presente ordinanza, trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché la normativa vigente in materia.

Figline e Incisa Valdarno, 27-08-2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
***f.to ALESSANDRO BELARDI***

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005 e ss.mm.(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici degli archivi informatici del Comune di Figline e Incisa Valdarno.